

DIRITTO

di GIOVANNI ALIBRANDI

## Responsabilità amministrativa, ampliato il catalogo dei reati

*Pubblicato in G.U. il D.Lgs. 184/2021 di attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti.*

I mezzi di pagamento diversi dal denaro contante sono un'indubbia comodità per gestire i propri acquisti, quando è necessario tenerne traccia, anche di fronte al Fisco, o acquistare beni attraverso le varie piattaforme online senza muoversi dall'abitazione. Tuttavia, **non vanno sottovalutati i rischi di frodi** verso cui ci si potrebbe trovare esposti usando carte di credito, di debito, bancomat, ecc., sebbene i sistemi di riconoscimento della loro titolarità siano stati rafforzati già da tempo.

Il D.Lgs. 184/2021 estende ulteriormente l'elenco delle **fattispecie penali costituenti presupposto per la responsabilità amministrativa** da illecito delle società e degli enti, con l'introduzione dell' **art.25- octies .1** nel D.Lgs. 231/2001 " *Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti* ".

Al riguardo, il decreto ha apportato modifiche al Codice penale: l' **art.493- ter** è stato modificato nel testo e nella rubrica " *Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti* "; è stato introdotto il nuovo **art.493- quater** " *Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti* "; è stato modificato il testo dell' **art.640- ter** " *Frode informatica* ", non solo se commessa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, come già previsto dall'art. 24 D.Lgs. 231/2001, ma anche quando il fatto " *produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale* ". **Le sanzioni previste per l'ente sono sia pecuniarie che interdittive** : da 300 a 800 quote per il delitto di cui all'art. 493- ter e fino a 500 quote per i delitti di cui all'art. 493- quater e all'art. 640- ter, quest'ultimo nell'ipotesi aggravata come sopra descritta.

In caso di condanna dell'ente per uno di tali delitti, le **sanzioni interdittive** applicabili sono quelle indicate nell'art. 9, c. 2 D.Lgs. 231/2001, ossia: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Rammentando che per **ascrivere all'ente la responsabilità amministrativa da illecito** è necessario che il reato sia commesso nell'interesse o vantaggio dell'ente stesso, le fattispecie in argomento potrebbero riguardare tutte le situazioni nelle quali la riscossione delle vendite avviene mediante strumenti di pagamento diversi dai contanti: oltre alle vendite online, altro esempio sono i punti vendita che utilizzano dispositivi elettronici che consentono di effettuare pagamenti mediante moneta elettronica, carte di credito, di debito o prepagate, i c.d. POS ( *Point of sale* ).

La commissione di uno dei reati di cui sopra, più che nell'interesse o a vantaggio dell'ente, ne comprometterebbe la reputazione sul mercato, con esiti facilmente immaginabili. Diviene quindi necessario approntare o rafforzare ulteriormente il presidio di controllo per evitare simili eventi.